



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013
Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

19313/16
Cron 2404/16
Rep 19016/16



19313

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione specializzata delle imprese
III° Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Mannino	Presidente
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Guglielmo Garri	Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 31014/2013 R.G.A.C., assunta in
decisione all'udienza del

promossa da

_____ in persona del
legale rappresentante p.t. elett.te dom.ta in Roma Corso d'Italia n. 19, presso lo
studio degli _____ che la rappresentano e
difendono giusta procura estesa in calce all'atto di citazione,

-ATTORE-

contro

1



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

... A
... elett.te dom.ti in Roma via
delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio dell' Avv.to Lucio Ghia
unitamente all' ... , che li rappresenta e difende , giusta
delega in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta con istanza di
chiamata in causa di terzi,

... tt.me dom.ti
in Roma ... presso lo studio dell'avv. ...
rappresentati e difesi dagli avv.ti ...
... sta delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta con istanza di chiamata in causa,

...lett.me dom.ti in
Roma ... presso lo studio dell'avv. to ... che
li rappresenta e difende giusta deleghe stese in calce alla comparsa di
costituzione e risposta con domande riconvenzionali e chiamata di terzi in
causa,

... , elett.me dom.to in Roma ... presso
lo studio dell' ... da cui è rappresentato e difeso unitamente agli
avv.ti ... procura in calce alla comparsa
di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo,

-CONVENUTI-

... ett.me dom.ta in Roma ...
... presso lo studio degli avv.ti ...
... da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce agli atti di
citazione per la chiamata in causa del terzo,

... , elett.me dom.ta in Roma ...
presso lo studio degli avv.ti



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alle copie degli atti di citazione per la chiamata in causa del terzo,

....., elett.me dom.ta in
Roma presso lo studio dell'avv.

da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di chiamata in causa,

....., elett.me dom.ta in Roma
..... presso lo studio dell'..... da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

-TERZI CHIAMATI IN CAUSA-

Conclusioni: come in atti

OGGETTO: azione ex art. 2935 c.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio gli amministratori e i sindaci per sentir accogliere le conclusioni come sopra epigrafate.

Parte attrice esercitava l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2935 c.c. per i danni da essa subiti in relazione alle condotte illecite poste in essere dall'organo gestorio e dal collegio sindacale nel corso della esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso fra le parti avente ad oggetto fornitura di energia elettrica.

Ad avviso di parte attrice, gli amministratori avrebbero tenuto un comportamento fortemente ingannatorio e incoerente nell'ambito di due diversi contratti stipulati in data 16/2/2012; un primo contratto (doc. n. 2 fasc. attore) per la fornitura di energia elettrica in relazione ai clienti ed un secondo contratto (doc. n. 3 fasc. attore) avente ad oggetto la gestione del



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Reper. n. 19016/2016 del 17/10/2016

servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell'energia elettrica da parte del Fornitore al Cliente relativamente ai siti previsti nel contratto di dispacciamento ed utilizzati dal fornitore.

Con tali contratti [redacted] ha acquistato energia elettrica da [redacted] allo scopo di fornirla ai propri clienti finali e di trarne un profitto commisurato alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.

Ciò posto, a partire dal mese di ottobre 2012 [redacted] ebbe cessato di effettuare i pagamenti delle fatture emesse dalla società attrice, nonostante la regolarità delle forniture e dei servizi ricevuti, per cui l'odierna attrice ha ottenuto per le forniture eseguite due distinti decreti ingiuntivi. Peraltro, la [redacted] va citato in giudizio [redacted] a sua volta lamentando una errata e incongrua fatturazione per tutto il periodo di efficacia del rapporto di fornitura.

In relazione alla domanda di danno diretto ex art. 2395 c.c. parte attrice come detto individua la condotta illecita degli amministratori evidenziando una attività ingannatoria che avrebbe indotto l'odierna attrice a continuare a fornire i servizi e l'energia sebbene non avesse intenzione di adempiere le prestazioni ricevute nel modo seguente.

Con lettera del 19 ottobre 2012 (doc. n. 5 fasc. attore) l'amministratore delegato [redacted] comunica a [redacted] la propria intenzione di pagare integralmente i debiti pendenti escludendo pertanto problemi inadempienze e contestazioni ed anzi inducendo parte attrice a fare legittimo affidamento su una serena prosecuzione del rapporto contrattuale.

Solo in ragione di tali rassicurazioni [redacted] ha continuato ad erogare la fornitura salvo poi prendere atto della successiva lettera del 8 novembre 2012 (doc. n. 6 fasc. attore) con cui [redacted] ha prospettato contestazioni e doglianze in merito alla sovrapproduzione sospendendo il pagamento delle forniture per importi ingentissimi.



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

A fronte di tali inadempimenti società cessionaria dei crediti della attrice non ha accettato nuove cessioni da parte di la quale ha continuato ad accumulare ulteriori diritti pari ad € 29.745.451,10 per l'impossibilità di interrompere la fornitura del servizio in prossimità della scadenza del contratto, relativamente ai quali come sopra detto l'odierna attrice ha ottenuto due decreti ingiuntivi.

Inoltre a sostegno della sussistenza di una condotta ingannatoria parte attrice deduce che successivamente con lettera del 22 novembre 2012 (doc. n. 16 parte attrice) sarebbe tornata genericamente ad affermare di voler adempiere riconoscendo il proprio debito e precludendo pertanto alla società attrice l'attivazione immediata delle procedure di risoluzione contrattuale e di interruzione della fornitura.

Con successiva lettera dell'11 gennaio 2013 inoltre ha chiesto alla società di factoring un piano di rientro considerato inaccettabile che dimostra l'evidente stato di decozione della società.

In conclusione l'inadempimento di sarebbe stato determinato dalla evidente intenzione degli amministratori di danneggiare i creditori, traendoli in inganno in relazione alle promesse di pagamento al fine di posticipare il più possibile l'interruzione dell'erogazione dei servizi da parte della fornitrice in aggiunta al tentativo di occultare un acclarato stato di decozione. Tale condotta equivarrebbe a dire di parte attrice alla ipotesi di in veritiera rappresentazione della situazione sociale in cui il creditore avrebbe confidato nella prosecuzione del rapporto contrattuale che altrimenti avrebbe cessato senza così maturare un ingente credito irrecuperabile.

Si sono costituiti sia gli amministratori che i sindaci chiedendo nel merito il rigetto della domanda e comunque formulando istanza di chiamata in causa delle imprese assicuratrici.

La difesa degli amministratori signori

ha chiesto in via

Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

preliminare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fondato sull'asserito inadempimento di _____ in relazione ai separati giudizi aventi ad oggetto il reale valore del credito spettante a _____, ma soprattutto la domanda di restituzione delle somme formulata da _____ indebitamente percepite da quest'ultima.

Pertanto ad avviso dei convenuti occorre sospendere il presente giudizio in attesa dei giudizi aventi ad oggetto gli inadempimenti contestati in relazione all'intercorso rapporto contrattuale.

In secondo luogo, i convenuti eccepiscono la carenza di legittimazione passiva atteso che in nessun punto dell'atto di citazione la controparte menziona il loro nome quali soggetti che avrebbero posto in essere le condotte contestate.

Nel merito tutti i convenuti eccepiscono la infondatezza della domanda non ravvisandosi nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità diretta degli amministratori e conseguentemente dei sindaci ai sensi dell'art. 2395 c.c. attesa la sostanziale insussistenza di una condotta illecita dolosa o colposa a danno del creditore.

La causa a seguito della chiamata in causa dei terzi veniva rinviata con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. all'esito dei quali il Giudice disponeva attesa la natura documentale della controversia il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per comparsa conclusionale e replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione proposta è infondata e va respinta per le ragioni di cui in motivazione. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di sospensione sollevata dai convenuti, atteso che le controversie relative all'inadempimento contrattuale pendenti dinanzi a diverso giudice non sono pregiudiziali rispetto al presente giudizio.



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

Infatti, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento di una responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. che non presuppone alcun giudizio in ordine alle vicende contrattuali intercorse fra le parti avendo ad oggetto le contestate condotte dolose o colpose degli amministratori e dei sindaci causative di un danno di natura extracontrattuale a carico del creditore, odierno attore.

In secondo luogo, alcuni convenuti contestano la propria legittimazione passiva, atteso che parte attrice non menziona nel proprio atto introduttivo il nome dei medesimi in relazione ai comportamenti asseritamente produttivi di danno.

Invero, non si può non rilevare che tale questione attiene sostanzialmente al merito del giudizio e, pertanto, andrebbe affrontata in tale sede; peraltro, come già anticipato la formulata questione di carenza di legittimazione passiva è assorbita dalla infondatezza della domanda attorea per i seguenti motivi che si andranno di seguito esponendo.

Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento di danno diretto nei confronti del creditore in relazione ad una contestata condotta dilatoria dolosa o, comunque, colposa degli amministratori i quali avrebbero assicurato, in un primo tempo, l'adempimento della fornitura con lettera del 19 ottobre del 2012 inducendo la società attrice a continuare ad erogare la fornitura per poi, dopo aver prospettato alla società di factoring un piano di rientro in relazione alla ingente esposizione debitoria, improvvisamente sollevare con lettera del 22 novembre 2012 eccezioni in relazione ad una sovrapproduzione di gran lunga inferiore all'importo dovuto.

Tale condotta, ad avviso di parte attrice, integrerebbe gli estremi di una responsabilità diretta per fatti illeciti direttamente imputabili a comportamenti colposi o addirittura dolosi degli amministratori avendo costoro tratto in inganno la società creditrice sulla promessa di adempimento, sollevando successivamente eccezioni ed istaurando contenziosi pretestuosi, nonché proponendo inaffidabili piani di rientro alla società cessionaria dei crediti. Tali



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

condotte, ad avviso di , integrerebbero l'ipotesi di inveritiera rappresentazione della situazione sociale che legittimerebbe il creditore all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.. In altri termini, gli amministratori con le condotte anzidette, finalizzate a rendere inadempiente per importi di valore cospicuo, avrebbero garantito la prosecuzione della fornitura per i tempi imposti dalla legge continuando, peraltro, ad incassare dai propri clienti il prezzo della rivendita della propria energia fornitagli da .

Come è noto l'art. 2395 c.c. costituisce una specifica ipotesi di responsabilità extracontrattuale che impone a colui che agisce l'onere di provare la esistenza di un comportamento doloso o colposo dell'amministratore, del danno subito e del nesso causale fra danno e condotta illecita.

Secondo l'orientamento prevalente che il tribunale ritiene di condividere, la disciplina predetta costituisce un'integrazione e specificazione della responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 c.c., il cui carattere di specialità risiede nel fatto che deve sussistere uno stretto rapporto tra la lesione cagionata al socio o al terzo e l'atto di gestione compiuto dall'amministratore in spregio alle disposizioni di legge o statuto.

L'azione in esame, in particolare, esige la prova della sussistenza di un fatto illecito consistente in una condotta dolosa o colposa che integri la violazione degli obblighi degli amministratori nell'esercizio o in occasione dello svolgimento del loro incarico e che la stessa sia causalmente produttiva di un danno di natura patrimoniale nei confronti del socio o del terzo.

Inoltre, sempre in tema di presupposti dell'azione, è ben noto il consolidato orientamento giurisprudenziale che individua, quale caratteristica fondamentale dell'azione ex art. 2395 c.c. l'incidenza diretta sul patrimonio individuale del socio o del terzo dei comportamenti illeciti degli amministratori, cioè il fatto che i comportamenti dolosi o colposi di questi abbiano arrecato pregiudizio in via immediata ai soci o ai terzi (si vedano Cass. 23/6/2010 n. 15220 e Cass.



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

22/3/2010 n. 6870). Pertanto, allorché il danno incida sul patrimonio sociale, il pregiudizio dei soci o per i terzi è soltanto un effetto riflesso e indiretto del danno cagionato alla società, per cui i soci o i terzi non hanno azione ex art. 2935 c.c., e l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori compete in via esclusiva alla società ai sensi degli artt. 2933, 2933 bis e 2934 c.c.. (vedi Cass. S.U. 24/12/2009 n. 27346).

Ciò premesso, rileva il Collegio che le condotte addebitate ai convenuti e in particolare agli amministratori integrano degli atti posti in essere in relazione ad un rapporto contrattuale imputabili, in ragione del rapporto di immedesimazione organica, alla società. In altri termini, l'aver assicurato l'adempimento di pregresse forniture e successivamente aver contestato la sovrapproduzione da parte della fornitrice, nonché aver richiesto un piano di rientro alla società cessionaria dei crediti costituiscono condotte ipoteticamente riconducibili ad inadempimento da parte della società in relazione all'intercorso rapporto contrattuale, piuttosto che ad atti illeciti compiuti dagli amministratori in occasione dello svolgimento dell'incarico gestorio.

Ad ogni buon conto, ritiene il Tribunale che il contestato comportamento tenuto dall'amministratore delegato e le ulteriori e successive condotte addebitate non sarebbero idonee comunque ad integrare un'ipotesi di condotta illecita produttiva di un danno ingiusto nei confronti della società creditrice.

Invero, la condotta degli amministratori non può ritenersi idonea a trarre in inganno la società fornitrice in ordine alla continuazione della fornitura di energia, atteso che la lettera del 19 ottobre 2012 con cui rappresenta la propria volontà di adempiere in ordine alle forniture pregresse è seguita, a breve distanza temporale, da una comunicazione formale (la lettera dell'8 novembre 2012) con cui la società beneficiaria delle forniture dichiara espressamente di voler sospendere i pagamenti, attesa la contestata sovrapproduzione asseritamente addebitata a



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

Tali due comunicazioni escludono chiaramente una condotta ingannatoria degli amministratori che, viceversa, in esecuzione dell'incarico gestorio hanno, in un ridotto spazio temporale, dichiarato di voler pagare le prestazioni precedenti e fatto presente alla controparte contrattuale di voler sospendere i pagamenti relativamente al rapporto contrattuale in essere, assumendosi, a loro volta il calcolato rischio, di vedersi sospesa la fornitura di energia da parte della odierna attrice che, viceversa, per sua autonoma scelta ha continuato ad eseguire la propria prestazione.

Più in particolare, non può non evidenziarsi che la lettera del 19 ottobre non contiene alcun riferimento specifico in ordine ad assicurazioni e garanzie di una non contestazione del rapporto contrattuale intercorrente fra le parti, per cui non può ritenersi minimamente idonea ad integrare una condotta di tipo ingannatorio tale da indurre la società attrice a proseguire nella esecuzione della propria prestazione, soprattutto alla luce della inequivoca e di poco successiva comunicazione con cui [redacted] ha comunicato la sospensione dei pagamenti per asseriti inadempimenti da parte della società fornitrice.

Invero, ad avviso del Tribunale, le condotte in esame avrebbero dovuto indurre [redacted] piuttosto che a continuare ad eseguire la prestazione, ad interrompere la fornitura di energia elettrica al fine di evitare l'ulteriore e certo mancato pagamento delle prestazioni successive alla sospensione dei pagamenti.

Pertanto, la condotta contestata agli amministratori non integra un atto illecito colposo o doloso causativo di un danno ingiusto nei confronti del creditore, non essendo stata idonea a trarre in inganno [redacted] che, posta di fronte alle contestazioni di [redacted] avrebbe dovuto, in un'ottica di buona gestione, sospendere a sua volta la fornitura di energia elettrica proprio al fine di evitare l'ulteriore inadempimento. Pertanto, la condotta di parte attrice escluderebbe, comunque, ove sussistente la condotta illecita, il nesso di causalità fra l'asserito danno e il comportamento addebitato agli amministratori.



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

In conclusione, sulla base delle superiori motivazioni, la domanda nei confronti degli amministratori va respinta.

Conseguentemente, va respinta la domanda nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, attesa l'insussistenza della responsabilità dell'organo gestorio, così come le domande in garanzia nei confronti dei terzi chiamati.

Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale formulata dai sindaci,

per danno all'immagine e alla reputazione professionale derivante dalla contestazione dell'illecito di cui è causa, atteso che non sono stati allegati elementi sia con riferimento all'an che al quantum della pretesa risarcitoria.

Va, infine, rigettata anche la domanda proposta dai convenuti di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Come è noto, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1°, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. n. 12422 dell'1/12/1995).

Inoltre, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo anche che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass., sent. n. 15629/2010).



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

Orbene, nel caso di specie non risulta dimostrato il suddetto elemento soggettivo, nonché il danno subito dalla controparte in relazione all'esperimento del presente giudizio.

Parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite nel seguente modo:

1. euro 30.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cap. in favore solidale dei signori

... attesa la comunanza di difensore e la predisposizione da parte di quest'ultimo di costituzioni difensive di eguale tenore sia in fatto che in diritto;

2. euro 25.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cap. in favore solidale dei signori

... attesa la comunanza di difensore e la predisposizione da parte di quest'ultimo di una sola costituzione difensiva per tutti i predetti convenuti;

3. euro 25.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cap. in favore solidale dei signori

... attesa la comunanza di difensore e la predisposizione da parte di quest'ultimo di una sola costituzione difensiva per tutti i predetti convenuti;

4. euro 25.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cap. in favore di

5. euro 10.000,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cap. in favore di ciascun terzo chiamato in causa

P.Q.M.



Sentenza n. 19313/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 31014/2013

Repert. n. 19016/2016 del 17/10/2016

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ⁴⁷¹
, respinta e disattesa ogni ulteriore domanda ed
eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) condanna parte attrice a rimborsare ai convenuti e ai terzi chiamati le
spese sostenute per il presente giudizio, che liquida come in motivazione.

Così deciso in Roma, 5 luglio 2016.

Il Giudice

dott. Guglielmo Garri

IL Presidente

dott. Francesco Mannino

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione civile

Depositata in cancelleria
Roma, li 17 OTT 2016

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA